

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

125^a SEDUTA

MARTEDI' 25 GIUGNO 2019

Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

indi

del Presidente MICCICHE'

A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE**Assemblea regionale siciliana**

(Rinvio della seduta):

PRESIDENTE 3

Congedo 3**ALLEGATO A** (*)**Interrogazioni**

(Annunzio di risposte scritte) 5

(Annunzio) 6

Mozione

(Annunzio) 24

ALLEGATO B:**Risposta scritta ad interrogazione** 27- da parte dell'Assessore per le Attività produttive:
numero 739 degli onorevoli Campo ed altri

(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 16.56

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ancora è in corso la riunione della Commissione “Bilancio” e credo che ne avranno almeno per un altri tre quarti d’ora. Pertanto, sospendo la seduta fino alle ore 17.30.

(La seduta, sospesa alle ore 16.57, è ripresa alle ore 18.32)

Presidenza del Presidente MICCICHE’**La seduta è ripresa.**

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni sollevate in contrario nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo, per oggi, l’onorevole Lantieri.

L’Assemblea ne prende atto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.

Onorevoli colleghi, poiché ci sono ancora dei problemi da risolvere sugli emendamenti che abbiamo visto l’altro giorno, di cui alcuni considerati incostituzionali però su questo ci sono degli approfondimenti che si stanno facendo, e considerato che ormai sono le ore 18.30, nel chiedervi scusa per avervi fatto stare fino a quest’ora in Aula, ma non avevo alternativa anche perché il Consiglio di Presidenza è finito tardi e la Commissione “Bilancio” ha terminato i lavori tardissimo, la mia proposta sarebbe quella di rinviare la seduta a domani, in modo da far ultimare questo approfondimento sugli emendamenti.

Pertanto, non sorgendo osservazioni, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 26 giugno 2019, alle ore 16.00.

La seduta è tolta alle ore 18.33 (*)

() L’ordine del giorno della seduta n. 126 è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana e di seguito riportato:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII Legislatura

X SESSIONE ORDINARIA

126ª SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 26 giugno 2019 – ore 16.00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

- 1) “Collegato al disegno di legge n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’” (n. 491/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Mancuso

- 2) “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti” (nn. 290-49-76-179-267/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Savarino

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Annunzio di risposta scritta ad interrogazione (*)**

- Risposta scritta pervenuta alla seguente interrogazione:

- da parte dell'Assessore per le Attività produttive

N. 739 - Notizie sul bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 62 della l. r. n. 32 del 2000 in favore dei centri commerciali naturali.

Firmatari: Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

- Con nota prot. n. 18759/IN.17 del 6 maggio 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le attività produttive.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 'Norme in materia di aiuti alle imprese emanate in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, (G.U.R.S. n. 38 del 14/08/2009), ha sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000, ora rubricato Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali';

l'articolo 62 comma 1 della legge regionale n. 32/2000 autorizza l'Assessorato regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca (oggi Assessorato delle Attività Produttive) ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con Decisione C (2007) 4249 del 07/09/2007 e s.m.i., regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri;

con Decreto Assessoriale n. 422 del 02/08/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/10/2011 al Reg. n. 6 Foglio n. 149, e pubblicato in G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011, sono state approvate le direttive contenenti le indicazioni di carattere procedurale ed attuativo per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., ai sensi del Regolamento (CE) 1998 del 15/12/2006 (G.U.U.E. n. L379 del 28/12/2006);

con D.D.G. n. 5900 del 19/12/2011 (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011) è stato approvato il bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri;

con D.D.G. n. 801/8 del 24 febbraio 2012 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di cui al decreto suddetto, a seguito delle numerose richieste di proroga avanzate da diverse associazioni di categoria, da alcuni centri commerciali naturali, nonché da alcuni comuni interessati, giustificate da sfavorevoli congiunture;

rilevato che:

il bando prevedeva circa 19 milioni di euro per il sostegno e lo sviluppo di 85 centri commerciali naturali distribuiti su tutto il territorio siciliano;

sembra che molti Centri Commerciali Naturali non abbiano beneficiato del contributo previsto dal bando o per inammissibilità delle domande o per problemi di natura tecnica;

sui fondi previsti dal bando è stato infatti registrato un problema di inammissibilità relativo ai metodi di pagamento adottati dai consorziati, dovuto alla legge antimafia 13 agosto 2010, n. 136, che disciplina all'art. 3 la tracciabilità dei flussi di denaro attraverso la scelta dei metodi di pagamento;

considerato che:

sul bando in esame non si registrano eccezioni alla legge 136/2010 da parte dell'amministrazione regionale, come invece fatto altre volte a favore di altri settori coinvolti in bandi pubblici;

sembra che, nonostante il bando risalga al 2011, non siano state ancora liquidate le somme dovute a numerosi soggetti ammessi al beneficio;

nel frattempo molti negozi con i quali si era costituito il centro commerciale naturale sono falliti o hanno deciso di chiudere;

per sapere:

quanti dei 19 milioni previsti dal bando di cui al richiamato D.D.G. n. 5900 del 19/12/2011 siano stati effettivamente erogati per il sostegno e lo sviluppo dei centri commerciali naturali;

per quale motivo moltissimi imprenditori non abbiano ancora ricevuto gli aiuti previsti;

per quale motivo non si sia deciso di derogare alla legge 136/2010, come già fatto in passato in occasioni simili, prevedendo che ai fini dell'ammissibilità delle spese, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti di spesa rendicontati, gli stessi debbano essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno bancario, se tratto su conto corrente dedicato;

se i fondi europei non impiegati siano tornati indietro o siano ancora nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

se non intendano attivarsi per prevedere un nuovo bando per il sostegno e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, così da incentivarne la nuova costituzione e potenziare quelli già esistenti».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

(*) La risposta alla suddetta interrogazione sarà pubblicata nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

Annunzio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

N. 888 - Liquidazione dell'Istituto superiore di giornalismo e tutela dei relativi livelli occupazionali.

- Assessore Istruzione e Formazione

Aricò Alessandro

«All'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

in data 19 marzo 2019 dopo 65 anni di attività, veniva chiuso l'Istituto superiore di giornalismo di Palermo attraverso la firma di un decreto di 'estinzione della Fondazione' da parte del dirigente regionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Salvatore Taormina;

l'Istituto, fondato il 15 ottobre del 1953 quale ente morale, in passato ha anche avuto una convenzione con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia ed è stato un ente accreditato presso il Ministero della giustizia per l'organizzazione dei corsi di formazione continua dei giornalisti. Nel 2016, sono stati accertati i requisiti per il mantenimento della personalità giuridica per la conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato, istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione;

considerato che negli ultimi anni, così come denunciato più volte dai dipendenti, l'Istituto ha vissuto momenti bui a causa di un'amministrazione poco trasparente. Oggi la triste realtà: uno dei pochi istituti storici chiude i battenti e i dipendenti attendono ancora le spettanze di 20 mensilità ed attualmente si trovano negli uffici di via Briuccia che, come si evince dal decreto, è una sede oggetto di sfratto;

accertato che ambedue i commissari liquidatori nominati dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, l'avvocato Guglielmo Nicastro (nominato il 9 maggio 2019) ed il dott. Fabrizio Escheri (nominato il 22 maggio 2019), hanno immediatamente rassegnato le dimissioni dall'incarico;

considerato che persiste lo stato di agitazione dei dipendenti che non percepiscono emolumenti da circa venti mesi e che temono seriamente per il loro futuro e quello delle loro famiglie in considerazione dell'incertezza della loro futura collocazione, per la quale ad oggi la Regione non ha attivato alcuna trattativa, né sindacale né con gli stessi dipendenti;

per sapere:

quali iniziative intenda avviare al fine di attivare in maniera celere ed adeguata il processo di liquidazione dell'Istituto;

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i dipendenti e garantire loro il pagamento degli emolumenti arretrati;

quali iniziative intenda intraprendere per un'utile ricollocazione lavorativa dei dipendenti dell'Istituto, ad oggi rimasti in una situazione di incertezza sul loro futuro occupazionale».

ARICO'

N. 889 - Intendimenti del Governo regionale in materia di agricoltura e zootecnia in Sicilia.

- Presidente Regione
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
Figuccia Vincenzo

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

sebbene le aree interne della Sicilia rappresentino circa il 70% della superficie coltivabile, è ormai accertato come queste si stiano caratterizzando per un progressivo abbandono delle colture e della zootecnia;

la liberalizzazione dei mercati, con la conseguente importazione selvaggia di prodotti da Paesi extracomunitari, di dubbia qualità, in cui la manodopera costa 1/10 di quella italiana, ha portato le aziende del territorio regionale ad un graduale abbandono delle terre e a gravi indebitamenti per chi tenta di resistere;

considerato che:

l'incontrollabile ribasso dei prezzi, già determinato dall'importazione di prodotti di scarsa qualità come i pomodori dal Marocco o dalla Cina, il grano canadese, ucraino o kazako e non ultimo l'olio tunisino, ingrossa la triste compagine di quei prodotti drammaticamente finiti sulle nostre tavole e che, è ben noto, non esprimono le essenziali garanzie previste dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;

il grano, principale coltura del territorio regionale, mantiene un prezzo di mercato che oscilla dai 17 ai 19 euro/Q ma, che da più di un anno, tende a diminuire allorquando, per saldare le spese di coltivazione, occorrono 20/22 euro/Q e, quindi intaccando pesantemente, se non esaurendo l'integrazione europea, di circa 260 Euro/ha, per coprire i costi residui;

se a ciò si aggiungono i ritardi di AGEA e i plausibili indebitamenti cronici, quanto resta non basta alla sopravvivenza delle suddette aziende; attanagliate da decreti ingiuntivi e da posizioni debitorie che, sovente, coinvolgono giovani di primo insediamento, i quali non riescono ad onorare i pagamenti e restituiscono ad ISMEA il bene acquistato e successivamente messo all'asta;

tenuto conto che in Sicilia si produce grano, pomodoro, carne e olio di ottima qualità e, nel caso del grano, un prodotto assolutamente privo di micotossine cancerogene e di glyphosate, utilizzato per lo più nei Paesi caratterizzati da condizioni climatiche avverse e temperature rigide al fine di garantirne la maturazione;

per sapere:

in forza dello Statuto siciliano, al fine di soddisfare gli interessi propri della Regione in materia di salute pubblica e della sua economia, se non ritengano di dichiarare lo stato di crisi di mercato, con la conseguente messa in atto delle normative che prevedono la sospensione delle cartelle di pagamento, delle rate ISMEA, nel potere della Regione e dello Stato di concerto con la U.E., per un periodo che consenta la normalizzazione del mercato stesso;

se abbiano attuato sistematicamente, e non sporadicamente, i controlli statistici e sanitari delle merci importate, affidandole ad un ente che monitori costantemente i prodotti oggetto della presente interrogazione, collegato ad una rete di laboratori già esistenti;

se non si consideri opportuno chiedere al Ministero della salute di attivarsi urgentemente presso la U.E. per chiedere una riduzione del limite di residuo di glifosato ammissibile, stabilito su un consumo europeo di pasta di 5 Kg annui pro-capite, in considerazione del fatto che in Italia, specie nel Meridione, il consumo è di 26 kg. annui ad individuo».

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

N. 890 - Interventi urgenti sui livelli occupazionali degli addetti al servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Monreale.

- Presidente Regione
 - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
- Figuccia Vincenzo

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

la Tech Servizi s.r.l. ha eseguito nell'intero territorio comunale di Monreale (PA), lo svolgimento quotidiano di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs n. 152 del 2006;

tali maestranze sono state poste in servizio a far data dal 6.2.2015, giorno a partire dal quale i 30 operai sono stati assunti mediante contratto a tempo indeterminato, in conformità al CCNL;

rilevato che:

con nota dirigenziale 432/APGAT del 7.10.2015, l'Amministrazione comunale ha reso noto il proprio intendimento di provvedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, senza previa comunicazione di un bando di gara, aggiudicando l'appalto in questione all'impresa Ecogestioni s.r.l. di Bagheria;

conseguentemente l'impresa Tech Servizi s.r.l. ha avviato la risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo il 1° dicembre 2015, provvedendo a notificare atto stragiudiziale alla subentrante Ecogestioni s.r.l. ed al Comune di Monreale quale committente, con il quale si sono dichiarati disponibili all'assunzione, richiamandone il diritto ai sensi dell'art.6 del CCNL;

la normativa testé menzionata prevede, con particolare riferimento al suddetto articolo, in caso di avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere ex novo senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato, ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei duecentoquaranta giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto;

atteso che:

in una nota del 10.12.2015, l' Ecogestioni s.r.l. non contestava l'applicazione dell'articolo 6 del più volte citato CCNL ma riteneva la committente e l'impresa cessante unici responsabili della mancata

assunzione per colpevoli ritardi e/o omissioni nella comunicazione degli aventi diritto; la stazione appaltante avrebbe inserito nel capitolato di gara esclusivamente una clausola sociale ovvero l'impegno di assumere ed impiegare nello svolgimento del servizio, in via prioritaria, i lavoratori già dipendenti della società d'ambito Alto Belice Ambiente S.p.a. (ATO Pa 2) dichiaratisi disponibili;

considerato che:

tutti i suddetti lavoratori sono in possesso dei requisiti previsti dalla norma imperativa contrattuale richiamata, e quindi hanno maturato il diritto di essere assunti dall'impresa subentrante, provvedendo a ricorrere innanzi al Giudice per l'affermazione del diritto;

con sentenza n. 1836 del 21.09.2016 e n. 2513/2016, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto dei ricorrenti ad essere assunti dalla parte convenuta Ecogestioni s.r.l., senza periodo di prova ex art. 6 CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti esercizi ambientali FISE, con decorrenza dal 16.12.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le mansioni già svolte alle dipendenze della Tech Servizi s.r.l. in seguito a cambio appalto;

il Tribunale ha condannato altresì la parte convenuta Ecogestioni s.r.l. alla loro assunzione con detta decorrenza nonché al pagamento delle retribuzioni loro dovute dal 16.12.2015 alla data di effettiva assunzione a titolo di risarcimento;

la Corte d'Appello, con sentenza n.721/2018, in riforma della sentenza n. 1836/2016, si è espressa favorevolmente all'esecuzione della sentenza di primo grado sull'ammontare delle somme dovute dalla Ecogestioni s.r.l. a titolo di risarcimento;

preso atto che, sebbene le già richiamate sentenze facciano giurisprudenza, continua a registrarsi l'inerzia della società resistente che non solo ha ritenuto di non dover assumere gli odierni lavoratori, ma neanche ha considerato opportuno motivare le ragioni ostative di tale rifiuto;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative il Governo regionale intenda intraprendere al fine di porre rimedio alla questione posta dal sottoscritto interrogante;

se non si consideri l'ipotesi di provvedere al tempestivo reintegro dei 30 operai coinvolti, affinché si possa sopperire ad un danno che è già grave e irreparabile, non ultimo anche per le famiglie coinvolte;

se non si consideri opportuno predisporre un intervento immediato che contempa logiche operative con il fine di rendere più cogente la norma prevista dall'art. 6 del CCNL ad oggi disattesa dall'Amministrazione coinvolta e dall'impresa».

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta in Commissione presentate:

N. 887 - Chiarimenti su ruolo e iniziative della Regione siciliana nell'ambito dell'adesione italiana alla 'Belt and Road Initiative'.

- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Attività produttive
De Domenico Francesco

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le attività produttive, premesso che:

alla fine dello scorso mese di aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha partecipato al secondo Forum sulla 'Belt and Road Initiative' tenutosi a Pechino, quale rappresentante dell'unico Paese del G7 ad aver aderito al progetto della 'Via della Seta';

successivamente alla firma del 'Memorandum of Understanding' del marzo scorso, che ha sancito l'adesione italiana al progetto globale di investimenti infrastrutturali della BRI, il Presidente della Regione Musumeci ha espresso, sia pur tardivamente, la volontà di avviare un confronto con il Governo nazionale in merito alle opportunità offerte dall'adesione all'iniziativa promossa dal Governo cinese, sebbene gli assi infrastrutturali italiani fossero già stati individuati nei porti di Trieste e di Genova;

in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping a Palermo, il Sottosegretario allo sviluppo economico, Michele Geraci, ha fatto pubblicamente riferimento all'eventualità, definita concreta, di possibili significativi investimenti cinesi in Sicilia nei settori portuale, aeroportuale e turistico-ricettivo;

nella precedente interrogazione n. 745 del 19 marzo 2019, pur evidenziando i dubbi relativi ad una tale scelta strategica e geopolitica, la cui responsabilità politica ricade interamente sul Governo nazionale, il sottoscritto interrogante aveva sollecitato il Governo regionale ad avviare un'interlocuzione con i ministeri competenti al fine di valorizzare il ruolo dell'Isola nel quadro del piano di investimenti che ci si apprestava a definire;

nella precedente interrogazione n. 760 del 27 marzo 2019, oltre a chiedere delucidazioni in merito al ruolo e ai risultati economici e politici ottenuti dal Governo regionale, nel quadro dell'adesione italiana alla BRI, il sottoscritto interrogante aveva sollecitato gli assessori competenti ad assumere l'iniziativa in merito alla programmazione dei possibili investimenti cinesi nell'Isola, cui aveva fatto pubblicamente riferimento il Sottosegretario allo sviluppo economico;

per sapere:

se, a distanza di oltre due mesi dalla firma del Memorandum of Understanding e ad oltre un mese dal Forum di Pechino sulla programmazione di cui alla 'Belt and Road Initiative', gli Assessorati Attività produttive e Infrastrutture e mobilità abbiano messo in campo delle iniziative concrete per attrarre investimenti nella Regione, al di là dei proclami di circostanza;

se i medesimi Assessorati abbiano dato seguito all'intento, espresso dal Presidente della Regione Musumeci, di avviare un confronto con il Governo nazionale sul tema della 'Belt and Road Initiative'».

(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione)

DE DOMENICO

N. 893 - Provvedimenti per la viabilità nel territorio di Niscemi (CL).

- Assessore Infrastrutture e Mobilità

Arancio Giuseppe Concetto

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

il 29 gennaio u.s., a causa di una frana, la SP 12 Niscemi - Passo Cesararo, che collega il comune di Niscemi alla SS 117 Gela - Catania, è stata chiusa al transito veicolare;

da quella data, i cittadini di Niscemi vivono notevoli disagi negli spostamenti e una pesante limitazione del diritto alla mobilità;

la chiusura del tratto di strada impedisce, infatti, l'accesso ad aree agricole ed impone lo spostamento del traffico sulla SP 10 Niscemi - Ponte Olivo, anch'essa in condizioni precarie necessitando di rilevanti lavori di manutenzione del manto stradale e di ripristino del guard-rail;

inoltre, la SP 12 rappresentava il collegamento più veloce per l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e che la sua interruzione obbliga malati ed ambulanze all'attraversamento dell'abitato di Niscemi con notevole allungamento dei tempi di percorrenza;

le difficili condizioni di tutte le altre vie di collegamento, unite alla chiusura della SP 12, stanno determinando un'inaccettabile condizione di isolamento di Niscemi;

considerato che:

il Comune di Niscemi ha presentato un progetto di massima, del valore di circa 7 milioni di euro, al bacino del distretto idrografico per la sistemazione idraulico-geotecnica della SP 12, per procedere, poi, all'emanazione del bando per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dei lavori;

il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ha trasmesso all'Assessorato regionale Infrastrutture e mobilità istanze di finanziamento relative a progetti di manutenzione e consolidamento della SP 10 e della SP 11 Niscemi - Bivio Priolo;

per sapere quali provvedimenti intenda adottare ai fini del ripristino della viabilità nella SP 12 Niscemi - Passo Cesararo, nonché per la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla circolazione in sicurezza in tutte le altre arterie che collegano Niscemi, restituendo ai cittadini il diritto, fin qui negato, alla mobilità e alla salute».

(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione)

ARANCIO

Le interrogazioni saranno inviate al Governo ed alle competenti Commissioni.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 884 - Chiarimenti in merito al mancato transito degli ex dipendenti in servizio presso gli ATO nelle S.R.R.

- Presidente Regione

- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità

Tancredi Sergio; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che la legge regionale n. 9 del 2010 stabilisce, all'art. 6, che la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono per ogni ATO una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti denominata con l'acronimo S.R.R., disponendo, altresì, il passaggio del personale dipendente dagli ATO provinciali alle neocostituite S.R.R.;

considerato che:

ad oggi vi sono stati ritardi su ritardi in tutto il territorio regionale in merito al passaggio dei lavoratori dagli ex ATO;

differenti possono essere gli esempi in tutto il territorio regionale con migliaia di lavoratori che vivono lo stesso disagio. Per fare un esempio, per quanto attiene ai lavoratori della Belice Ambiente ATO TP2 alla S.R.R. Trapani Provincia Sud, risultano due gruppi di lavoratori in attesa di transitare (lavoratori per i quali - ricordiamo - la procedura di licenziamento collettivo avviato dalla Curatela fallimentare della Belice Ambiente non ha dato alcun esito): un primo gruppo di 53 lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge regionale n.9/10; e un secondo gruppo di 55 lavoratori che, al contrario, non avrebbero i requisiti indicati;

si tratta di lavoratori, questi ultimi, che sono stati reimmessi in servizio presso la Belice Ambiente Ato Tp2 tra la fine del 2014 ed agosto 2016 sulla base di procedimenti giudiziari pendenti innanzi al Tribunale di Sciacca (AG) e la Corte d'Appello di Palermo: procedimenti questi, che hanno decretato la soccombenza della Società d'ambito, con contestuale condanna della stessa alla riassunzione dei lavoratori con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del primo contratto di somministrazione ritenuto illegittimo dagli organi giudicanti (per tutti, tale data è entro il 31.12.2009);

le suddette sentenze sono state tutte impugnate dalla Belice Ambiente in appello e in Cassazione; ed è proprio l'intervenuto gravame che non ha consentito fino ad oggi a questi lavoratori di poter transitare. L'art. 19, comma 7, della citata legge regionale n. 9 del 2010 dispone, infatti, che il transito possa avvenire a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzati (...) in forza di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata (...);

la previsione normativa è tanto ingiusta quanto discriminante la dignità stessa dei lavoratori che non vengono considerati alla stessa stregua dei colleghi in possesso di una sentenza definitiva allorquando la provvisoria esecutività di una sentenza dovrebbe comportare il solo limite temporale dato da un'eventuale soccombenza nel grado di giudizio superiore;

il Curatore fallimentare della Belice Ambiente AToTp2 - dott. Giuseppe Antonio Lentini - ha reso noto ai vari legali, già da tempo, il non interesse della Curatela a proseguire/riassumere alcuno dei giudizi pendenti della società fallita;

in data 1.9.2017, la SRR Trapani Provincia Sud e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo - il cui contenuto è stato reso noto solo indirettamente - con il quale verrebbe consentito a tali lavoratori di poter transitare nella SRR sulla base della predisposizione di una graduatoria all'uopo redatta; sulla base di ciò, verranno ricoperti i posti residui fino al completamento della pianta organica, permanendo il personale in esubero in un bacino per eventuali esigenze future. In tale riunione, come condizione per l'inserimento in questa graduatoria, è stato fissato il termine del 31.12.2017 per la produzione da parte dei lavoratori della c.d. 'definitività delle sentenze' che hanno condannato la Belice Ambiente Ato Tp 2 alla riassunzione;

ritenuto che:

la SRR Trapani Provincia Sud è stata invitata a spostare tale termine in avanti o quantomeno a consentire ai lavoratori di poter entrare a far parte della graduatoria, seppur con riserva, in attesa di produrre quanto richiesto nei tempi che, processualmente, si rendono necessari;

trattasi di centinaia di

lavoratori in tutto il territorio regionale e delle loro famiglie che attendono di conoscere il loro futuro, e che da troppo tempo sono oramai in balia di un sistema che ad oggi ha creato solo innumerevoli disagi;

per sapere se non ritengano opportuno alla luce di quanto esposto:

appurare la tempistica entro cui le S.R.R. andranno a regime con le assunzioni del personale proveniente dagli ex Ato regionali;

se e come si intendano tutelare i lavoratori che dovessero, nel caso, risultare in esubero rispetto alla pianta organica delle SRR in tutto il territorio siciliano all'esito delle operazioni di transito».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

TANCREDI - CANCELLERI - CIANCIO - FOTI
MANGIACAVALLLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - SUNSERI
CAMPO - SCHILLACI - DI CARO - CAPPELLO DI
PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. -
PASQUA

N. 885 - Riqualificazione della riserva naturale di Capo Gallo (PA).

- Presidente Regione

- Assessore Territorio e Ambiente

Schillaci Roberta; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la riserva naturale orientata Barcarello - Capo Gallo è una riserva naturale regionale della Sicilia, istituita con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 21 giugno 2001, n. 438, ed inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve sotto la gestione del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (ex Aziende Foreste Demaniali);

la Riserva comprende un'area di quasi 586 ettari ed è costituita essenzialmente dal Monte Gallo, un massiccio carbonatico che termina in un promontorio, denominato Capo Gallo, sul quale è situato un faro che ne segnala la posizione. Il promontorio si trova nella zona nord-occidentale di Palermo e separa i due golfi di Mondello e Sferracavallo, che ospitano gli omonimi quartieri marinari della città;

il lato costiero della riserva di Capo Gallo si estende dal capo omonimo verso ovest fino a Punta Barcarello e, data la natura carsica delle rocce, il mare le ha modellate nelle forme più bizzarre, formando una serie di grotte affascinanti, come la Grotta dell'olio che ricorda un po' la famosissima Grotta azzurra di Capri;

nell'antichità, queste grotte furono abitate dall'uomo e in talune di esse sono stati rinvenuti graffiti preistorici ed altri reperti archeologici di notevole importanza. Il tratto di mare che unisce Capo Gallo con la vicina Isola delle Femmine è stato dichiarato riserva marina: più precisamente, l'area naturale marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine;

considerato che:

il sito è accessibile da contrada Barcarello a Sferracavallo, un breve sentiero che conduce sino ad un'area attrezzata in cui è possibile trascorrere delle piacevoli giornate di relax o visite didattiche e brevi escursioni;

già da qualche anno, le mareggiate invernali e i raid vandalici hanno fatto saltare buona parte della pedana in legno che costeggia il lungomare di Barcarello a Sferracavallo. Parecchie tavole della passeggiata, nello specifico, sono state divelte, una grossa falla si è aperta lungo il percorso e chiodi arrugginiti minacciano il passaggio dei bagnanti;

con D.A. del 29 novembre 2006, di modifica del decreto n. 438 del 2001 sopracitato, concernente l'istituzione della riserva naturale Capo Gallo, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha ridefinito i confini e la zonizzazione della riserva e prereserva della RNO Capo Gallo, includendo la strada di ingresso ed il tratto di battigia adiacente;

la Regione siciliana è tenuta a garantire la protezione, la conservazione e la salvaguardia dell'area;

per sapere se e quali interventi intendano porre in essere al fine di riqualificare l'area e garantire la sicurezza, lo sviluppo e il decoro di questa incantevole riserva».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

SCHILLACI - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA
- ZITO - TANCREDI - SUNSERI - DI CARO -

CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE
LUCA A. - PASQUA

N. 886 - Chiarimenti in ordine alla selezione pubblica per psicologo bandita dall'Azienda ospedaliera 'Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello' di Palermo.

- Presidente Regione

- Assessore Salute

Schillaci Roberta; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con avviso del 24 aprile 2018 di cui al protocollo n. 9123/1, in esecuzione della deliberazione n. 747 del 19 aprile 2018, l'Azienda ospedaliera 'Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello' bandiva una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata, della durata di un anno, per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del progetto PSN 2015 Linea Progettuale 5 'Modelli di gestione integrata a supporto delle cronicità/fragilità nel Materno Infantile - Referente scientifico Dr. Duca Vincenzo', aperta alle figure di psicologo con una specifica formazione acquisita presso Università e/o enti di formazione accreditati nell'area della disabilità e dei disturbi dell'apprendimento e con esperienza nel supporto alle fragilità dello sviluppo in bambini e adolescenti con patologie croniche e/o disabilità, per un compenso totale di 15 mila euro lordi;

come requisiti specifici, l'anzidetto bando prevedeva il possesso della laurea in psicologia vecchio ordinamento o specialistica o magistrale; l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli psicologi; la formazione specialistica nell'area della disabilità e dei disturbi dell'apprendimento ed alcuni titoli preferenziali, tra cui la maturazione di un'Expertise relativa all'intervento nei disturbi dell'apprendimento';

espletate le attività di valutazione, con delibera del 15 giugno 2018, pubblicata il successivo 17 giugno, l'Azienda ospedaliera nominava la vincitrice definitiva del predetto concorso;

considerato che:

a dieci mesi dalla firma del contratto, e dopo pec, richieste di accesso agli atti e anche un ricorso al Tar presentato dalla seconda classificata, la Direzione dell'Azienda sanitaria ha revocato in autotutela l'incarico e stilato una nuova graduatoria per anticipare il giudizio dei giudici amministrativi;

a mente del D.lgs. n. 502 del 1992, spetta alla Regione l'attività di vigilanza e controllo delle aziende sanitarie, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, di promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l'educazione sanitaria;

per sapere:

se siano a conoscenza di tale fatto;

se e quali misure e/o azioni intendano adottare per porre fine a simili situazioni di irregolarità, che potrebbero verificarsi anche in occasione di altre e future selezioni».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

SCHILLACI - CANCELLERI - CAPPELLO
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA
- ZITO - TANCREDI - SUNSERI - DI CARO -
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE
LUCA A. - PASQUA

N. 891 - Chiarimenti in ordine alla mancata erogazione dell'acqua negli ultimi tre anni nelle abitazioni del residence Torre Macauda di Sciacca (AG).

- Presidente Regione

- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità

Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

nel territorio del Comune di Sciacca (AG) sorge il villaggio turistico Torre Macauda; il complesso alberghiero in origine comprendeva, oltre l'hotel, 62 appartamenti in multiproprietà, un residence, diversi impianti, un centro servizi, dei terreni e un casale;

le società che si sono avvicendate nella gestione della struttura, dopo aver accumulato debiti per quasi 40 milioni di euro, finivano in liquidazione: il giudice dell'esecuzione e il custode giudiziario, nominato all'interno della procedura fallimentare, procedevano alla vendita della totalità dei beni;

all'interno della vasta area ove sorge il complesso turistico Torre Macauda - adiacente all'albergo, chiuso ormai da anni - si trova il residence Torre Macauda; la complessa vicenda giudiziaria che ha investito il villaggio turistico va avanti da oltre un decennio: al termine della procedura esecutiva che ha interessato gli immobili della Torre Macauda S.r.l. e della Sicilia Torre Macauda Soc. Coop., il Tribunale di Sciacca concludeva la vendita di 180 villette del suddetto residence, parte di un complesso abitativo che, oggi, conta oltre 300 abitazioni;

nel mese di gennaio del 2017, la società Libertà Immobiliare S.r.l. di Palermo si aggiudicava il complesso alberghiero, comprensivo del depuratore, della zona a mare, dell'impianto di acqua potabile e di quello di acqua potabilizzata; proprietaria del centro servizi che ricomprende anche la grande struttura denominata Acquasplash, con piscina e acquascivoli posti all'interno del residence, diventava la società CRM Broker di Roma;

nel mese di novembre del 2016, a seguito di una frana della falesia agrigentina, si verificava una prima inondazione che procurava danni alla condotta idrica e al depuratore della struttura alberghiera, tali da comprometterne la funzionalità, non consentendo più lo scarico delle acque reflue: come conseguenza di tale evento, alle 311 famiglie proprietarie delle villette ricomprese nel residence non veniva più garantito l'approvvigionamento idrico; ciò causava enorme disagio al punto da costringere gli sfortunati proprietari ad abbandonare le abitazioni, rinunciando alla stagione di

villeggiatura, anche nel 2018; l'erogazione dell'acqua nelle abitazioni del residence fino a quel momento era stata garantita dai pozzi idrici al servizio del complesso turistico di proprietà della citata Sicilia Torre Macauda Soc. Coop., successivamente dichiarata fallita;

dal 30 novembre 2016 al 23 giugno 2017, il residence rimaneva chiuso: i legittimi proprietari venivano di fatto sfrattati dalle proprie abitazioni per un periodo di sette mesi;

nel mese di marzo 2018, si verificava una seconda inondazione che peggiorava la già critica situazione del depuratore e della condotta idrica: il villaggio veniva nuovamente chiuso sino ad oggi, negando ai proprietari il godimento delle proprie abitazioni;

considerato che:

a seguito della normativa introdotta nel 2018, gli uffici del Genio Civile - che nel corso degli anni avevano autorizzato l'utilizzo dell'acqua - ponevano un vincolo, obbligando la società ad erogare l'acqua esclusivamente per usi irrigui: veniva, di fatto, interrotto l'approvvigionamento idrico al residence, bloccando di conseguenza le attività della stagione;

nel mese di ottobre del 2018 veniva nominato un nuovo amministratore della comunione del residence, il quale accertava la mancanza dell'autorizzazione allo scarico, evidenziando al contempo la necessità di ripresentare la pratica per ottenere l'autorizzazione perduta, non prima di aver effettuato alcuni lavori essenziali all'interno del depuratore;

il nuovo amministratore prendeva atto di una situazione debitoria lasciata dalla precedente gestione societaria nei confronti della Siciliacque S.p.A., la SGHR e la Salento Travel - società che gestivano il residence negli anni 2012-2013-2014

- pari a euro 150.000 nei confronti della S.p.A. che aveva bloccato la fornitura idrica al residence;

rilevato che:

al fine di ripristinare la piena funzionalità del residence, il nuovo amministratore, d'intesa con la Libertà Immobiliare S.r.l., ha incaricato la ditta DLB TEK di Menfi di effettuare i lavori al depuratore e alla condotta, ritenuti essenziali per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico: passaggio necessario senza il quale la Girgenti Acque S.p.A. non avrebbe ripristinato la fornitura idrica;

tra Siciliacque S.p.A. e la società Libertà Immobiliare S.r.l. è stata trovata un'intesa sul contenzioso relativo al mancato pagamento della fornitura idrica per un importo pari a euro 150.000;

nei primi giorni del mese di giugno c.a., la Girgenti Acque S.p.A. ha provveduto ad installare i nuovi contatori al servizio del villaggio Torre Macauda con i quali verrà garantita l'erogazione dell'acqua anche alle abitazioni del residence; a detta installazione non ha ancora fatto seguito l'intervento della Siciliacque S.p.A., necessario per il ripristino della fornitura idrica alle abitazioni. In particolare, l'intervento della società, da effettuarsi presso la struttura sita in contrada Salinella, sarebbe l'ultimo passaggio essenziale perché venga ripristinata dopo anni l'erogazione dell'acqua all'intero complesso alberghiero;

preso atto che le singole unità immobiliari sono state vendute a soggetti privati che, pensando di fare un buon investimento in Sicilia, oggi si vedono costretti a sostenere la tassazione (TARI,

TARSU, IMU per la seconda casa, bollette della luce, tassa sulla televisione) nonché il pagamento delle quote condominiali;

per sapere quali azioni intendano promuovere nell'immediato al fine di verificare quali siano i motivi ostativi che impediscano l'intervento della Siciliacque S.p.A., essenziale al ripristino della fornitura idrica, garantendo ai proprietari la piena fruibilità delle villette del residence».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

MANGIACAVALLO - CANCELLERI -
CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA -
ZITO - TANCREDI SUNSERI - SCHILLACI -
DI CARO - CAMPO DI PAOLA - MARANO -
PAGANA - DE LUCA
PASQUA

N. 892 - Chiarimenti in ordine alla mancata realizzazione della rete fognaria nella frazione di San Leone del Comune di Agrigento.

- Presidente Regione

- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità

Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

la frazione di San Leone del Comune di Agrigento oggi è priva della rete fognaria pubblica: nella zona di viale Emporium e, in particolare, nell'area che si estende dal ponte sul fiume Akragas all'incrocio con la via Apollo e fino alla via Teti, i numerosi complessi residenziali esistenti non sono dotati di un regolare scarico pubblico delle acque reflue;

a causa della mancata realizzazione della fognatura, i numerosi cittadini residenti, proprietari degli appartamenti di viale Emporium e delle vie limitrofe che in esso si innestano, sono stati raggiunti nel corso degli anni da innumerevoli provvedimenti sanzionatori, emessi dall' ex Provincia regionale di Agrigento;

le onerose sanzioni sono state inflitte perché lo scarico dei reflui domestici viene effettuato senza l'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'art. 133 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

considerato che:

per la realizzazione della detta fognatura non sono mai state attivate né la procedura ordinaria prevista dalle norme di settore, né quella coattiva applicabile a seguito della condanna inflitta all'Italia da parte della Corte europea per procurato inquinamento;

secondo le norme contenute nella Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, la realizzazione della rete fognaria è obbligatoria in presenza di nuclei abitati: l'art. 100, infatti, prescrive come gli

agglomerati con un numero di abitanti equivalenti o superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane;

la frazione di San Leone supera di gran lunga tale valore, e quindi, stando a quanto stabilito dal decreto legislativo, deve essere necessariamente dotata di rete fognaria;

rilevato che:

nel piano d'ambito adottato dall'ente di gestione dell'epoca rappresentato dalla c.d. Autorità d'ambito che, oggi, a seguito della legge regionale n. 19 del 2015, viene denominata ATI (Assemblea territoriale idrica), era previsto il completamento della rete fognaria della frazione di San Leone;

sia l'art. 14 dell'abrogata legge n. 36 del 1994 recante 'Disposizioni in materia di risorse idriche', sia l'art. 155 del sopracitato decreto legislativo prescrivono che le quote tariffarie relative ai servizi di fognatura e di depurazione dovevano essere immobilizzate per essere impiegate in modo specifico nella realizzazione delle fognature e/o dei depuratori;

in una tabella contenuta nel piano d'ambito viene evidenziato che, al tempo della legge n. 36 del 1994, solo un numero esiguo di Comuni della provincia regionale agrigentina - che avrebbero poi costituito l'Autorità d'ambito idrico - aveva provveduto ad accantonare le quote delle tariffe dei servizi relativi alle fognature e alla depurazione; stesso modus operandi si è registrato con le gestioni consortili dell'ATO idrico e dell'attuale ATI;

preso atto che:

con le sentenze della Corte Europea del 19 luglio 2012 e del 10 aprile 2014, lo Stato Italiano è stato condannato per procurato inquinamento: tra le Regioni che hanno contribuito a provocarlo si annovera anche la Sicilia e la fascia costiera agrigentina, con la specifica indicazione della frazione di San Leone;

oltre al pagamento di una congrua penale giornaliera, l'Unione Europea ha imposto di eliminare l'inquinamento, realizzando le fognature e gli impianti di depurazione dell'acqua. A tal fine, con legge statale, sono stati istituiti i commissariamenti con una propria dotazione finanziaria. In Sicilia, avrebbe dovuto agire, in qualità di Commissario, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità e che, tuttavia, nessuna opera è stata mai realizzata nella frazione di San Leone ad Agrigento;

con successiva legge dello Stato, i diversi commissariamenti sono stati sostituiti da un unico Commissario con sede a Roma: a seguito di tale mutamento, tuttavia, nulla è ancora cambiato e le opere di costruzione della rete fognaria e del depuratore non sono state ancora avviate;

la mancata realizzazione della rete fognaria deriva esclusivamente da un comportamento negligente della P.A. che non ha mai provveduto ad avviare i lavori necessari alla costruzione della fognatura;

i numerosi cittadini residenti all'interno della frazione di San Leone vengono raggiunti ancora oggi da costose sanzioni perché non sono in possesso delle autorizzazioni allo scarico; un tale regime sanzionatorio appare illegittimo in quanto manca la rete fognaria; l'imposizione di una sanzione sarebbe giustificata esclusivamente nel caso in cui le fognature fossero state realizzate e i residenti non avessero provveduto ad allacciarsi alla fognatura pubblica: non si possono attribuire, pertanto

responsabilità e comminare sanzioni ai proprietari delle abitazioni presenti nella frazione di San Leone, accusandoli di non essere in possesso della citata autorizzazione;

per sapere:

quali azioni intendano promuovere per accertare quali siano oggi i motivi ostativi alla realizzazione della rete fognaria e dei connessi impianti di depurazione nella frazione di San Leone di Agrigento;

se ritengano opportuno valutare una serie di interventi idonei a sbloccare l'inerzia dell'Amministrazione comunale affinché, in linea con quanto stabilito dalle leggi dello Stato, si possa provvedere in tempi brevi alla realizzazione della rete fognaria nella frazione suddetta;

se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare la legittimità dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'ex Provincia regionale di Agrigento ed invitare a sospenderne l'efficacia fino alla realizzazione della rete fognaria.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

MANGIACAVALLO - CANCELLERI -
CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA -
ZITO - TANCREDI SUNSERI - SCHILLACI -
DI CARO - CAMPO DI PAOLA - MARANO -
PAGANA - DE LUCA - PASQUA

N. 894 - Chiarimenti in merito alla situazione dell'IPAB 'Rosa Serraino Vulpitta' di Trapani.

- Presidente Regione

- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

il 'Rosa Serraino Vulpitta' rappresentava storicamente l'ente pubblico residenziale ed assistenziale del Comune di Trapani, svolgendo principalmente un'importante funzione sociale, forse una delle ultime opere pie dove si potevano ricoverare gli anziani;

per anni, infatti, ha svolto la funzione di istituto geriatrico, ospitando persone anziane, in massima parte indigenti;

il 20 gennaio 2019 ha chiuso i battenti ed i suoi ospiti sono stati dimessi, creando un vero dramma non solo per gli ospiti medesimi ma anche per i dipendenti;

considerato che:

le problematiche che hanno condotto alla chiusura dell'Ente sono dovute, secondo quanto emerge dalla Nota illustrativa del Commissario straordinario del 14.01.19, alle disfunzioni di carattere economico-gestionale, che hanno portato l'Ente ad una situazione di collasso economico;

con la chiusura del Serraino Vulpitta, la comunità ha sicuramente subito un pregiudizio, dovuto proprio all'interruzione del servizio che veniva svolto;

ritenuto che:

una significativa situazione debitoria caratterizza lo stato finanziario dell'Ente: debiti verso i fornitori, verso i dipendenti per gli stipendi non pagati, verso l'INPS per omessi versamenti dei contributi;

per quanto concerne i bilanci, secondo quanto riportato nella nota illustrativa del Commissario straordinario, l'ultimo bilancio di previsione approvato, per decorrenza dei termini, è relativo all'anno finanziario del 2014; il bilancio di previsione del 2015, approvato dal C.d.A, è stato annullato dall'Assessorato regionale competente in sede di controllo tutorio. A seguito del ricorso al Tar da parte dell'Ipab, il giudice, con propria ordinanza, respingeva la domanda di sospensiva confermando l'efficacia del D.R.S. n. 286 del 23.06.16; il bilancio di previsione 2016, adottato dal C.d.A, è stato annullato dal Dipartimento Famiglia in quanto 'non era possibile procedere all'esame dell'atto deliberativo in questione in assenza di approvazione degli atti contabili degli anni precedenti' (Conto Consuntivo con approvazione tutoria 2013, ultimo bilancio preventivo con approvazione tutoria 2014) il bilancio di previsione 2017 è stato approvato in via amministrativa con delibera commissariale n.61 del 06.12.18; il bilancio di previsione 2018 è stato approvato in via amministrativa con delibera commissariale n. 63 del 06.12.18 e trasmesso all'Assessorato competente per la verifica tutoria di rito;

considerato, inoltre, che:

con la chiusura del Serraino Vulpitta, la comunità ha sicuramente subito un pregiudizio, dovuto proprio all'interruzione del servizio che veniva svolto;

dalle informazioni apprese sembrerebbe, inoltre, che il Comune di Trapani non abbia un centro che assicuri un servizio pubblico di assistenza agli anziani, da rivolgere soprattutto alle fasce meno abbienti;

i lavoratori dell' Ipab, da circa un anno, non percepiscono lo stipendio ma ogni giorno si recano sul luogo di lavoro: nel 'deserto' Serraino Vulpitta, poiché da dipendenti pubblici sono tenuti a garantire la loro presenza;

note sono le condizioni dei livelli occupazionali di oggi, nonché le difficoltà anche per eventuali ricollocazioni nel mondo del lavoro, per cui si ritiene che non si possa permettere la perdita di posti di lavoro;

per sapere:

quali iniziative intendano porre in essere al fine di preservare la dignità dei lavoratori e garantire loro il posto di lavoro nonché il diritto a ricevere gli emolumenti, il pagamento dei relativi oneri previdenziali e contributivi che non ricevono da diversi mesi;

se sia stata valutata la possibilità di far rinascere la struttura, in considerazione delle finalità socialmente utili che perseguiva».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

PALMERI - CANCELLERI - CAPPELLO -
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO -
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO -
TANCREDI SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO -
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE
LUCA A. - PASQUA

N. 895 - Chiarimenti in merito alla situazione dell'IPAB 'Residence Marino - Centro Servizi alla persona' di Trapani.

- Presidente Regione

- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

Palmeri Valentina; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

l'Ipab 'Residence Marino - Centro Servizi alla persona', da diversi anni si troverebbe in una situazione finanziaria debitoria, nei confronti sia dei dipendenti che dei fornitori e dei professionisti;

il centro servizi alla persona, situato nei locali dell'ex ospizio Marino in via Isola Zavorra a Trapani, fino al 28 febbraio 2016 avrebbe avviato parzialmente alcune attività come centro immigrati, che però non sono state sufficienti a coprire i costi di gestione e del personale;

considerato che:

tale situazione debitoria avrebbe costretto il Commissario straordinario ad applicare la procedura di estinzione dell'Ente;

con provvedimento n. 269/Serv.2 del 22.02.16 l'Ipab veniva cancellata dall'Albo regionale degli enti socio-assistenziali, istituito ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22 del 1986;

con D.P. n. 295/Serv.4, S.G., del 6 luglio 2016, il Presidente della Regione disponeva l'estinzione dell'Ipab, 'Residence Marino - Centro di servizi alla persona' di Trapani ai sensi dell'art.34, comma 2, della l.r. n. 22 del 1986 citata, nonché la devoluzione del patrimonio dell' Ipab, al Comune di Trapani, ai sensi del citato art.34 della l.r. n. 22 del 1986, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo e l'assorbimento del personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico;

con D.A. n. 2130, Serv. 7 IPAB, dell'8 agosto 2016 l' Assessorato competente rinnovava la nomina del dott. Cocco quale Commissario straordinario dell' Ipab, con il compito di provvedere all'immediata estinzione;

il Comune di Trapani, successivamente, impugnava i suddetti atti e, nello specifico, il D.P. n. 295/Serv.4, S.G. del 6 luglio 2016; con sentenza n. 1924/2017, il T.A.R. di Palermo accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati; e la sentenza veniva appellata al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia;

ritenuto che:

i cinque lavoratori, da diversi anni non percepiscono alcuna retribuzione;

si è appreso che alcuni di loro hanno intrapreso azioni giudiziarie per ottenere il pagamento parziale degli stipendi;

questa situazione ha causato loro una compromissione, un' alterazione della loro vita, un turbamento dello stato d'animo, dovuto all'insorgere di oggettive difficoltà inerenti all'impossibilità di assolvere ai propri impegni, di pagare l'affitto, il mutuo, nonché di soddisfare le esigenze della propria famiglia;

per sapere quali iniziative intendano porre in essere al fine di preservare la dignità dei lavoratori, garantire loro il posto di lavoro nonché il diritto a ricevere gli emolumenti, il pagamento dei relativi oneri previdenziali e contributivi che non ricevono da diverso tempo».

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

PALMERI - CANCELLERI - CAPPELLO -
CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLLO -
SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO -
TANCREDI SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO -
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE
LUCA A. - PASQUA

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di mozione

N. 262 - Riadozione del Piano paesaggistico 'Ambito 9' in ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione I).

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con decreto del dirigente generale n. 8470 del 4 dicembre 2009 è stato adottato il Piano paesaggistico dell'Ambito 9, Area della catena settentrionale (Monti Peloritani), dell'ex provincia di Messina proposto dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina;

con decreto assessoriale 29 Dicembre 2016, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 della GURS n. 13 del 31 Marzo 2017, è stato approvato il Piano paesaggistico dell'Ambito 9, ricadente nella provincia di Messina;

APPRESO che:

con sentenze nn.00963/2019, 00964/2019,

00965/2019 00966/2019 il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), ha accolto l'annullamento del decreto n. 6682 del 29.12.2016 emanato dall'Assessore Regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 13 del 31 marzo 2017, recante Approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di ogni altro atto da intendersi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, con il quale il dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali, ambientali, educazione permanente, arte ed architettura contemporanea presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione disponeva l'adozione della proposta del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina;

nelle summenzionate sentenze, il Tribunale ha affermato che il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009 doveva essere annullato in ragione della illegittimità per difetto di competenza dirigenziale del decreto di adozione del piano, con conseguente caducazione degli atti impugnati. In sostanza è stato stabilito che il decreto di adozione del Piano non potesse essere emesso a firma del dirigente generale ma fosse di competenza esclusiva dell'Assessore regionale pro-tempore. Tale difformità è risultata, a giudizio del Tribunale, legittimo motivo di annullamento dell'atto in questione e, dunque, di tutti quelli consequenziali, fra cui il menzionato decreto n. 6682 del 29.12.2016 di approvazione definitiva del Piano stesso;

il Tribunale, comunque, nelle medesime sentenze, ha affermato come fosse 'del tutto evidente che l'annullamento integrale del piano paesaggistico produce, quale effetto immediato, la caducazione non solo dell'organico sistema di regole d'uso in funzione dei valori tutelati alle quali il territorio dell'Ambito 9 della provincia di Messina è stato sottoposto, ma anche dei limiti per gli strumenti urbanistici degli enti locali e per gli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore, con conseguente grave pregiudizio per l'interesse pubblico, obiettivamente non proporzionato se sovrapposto all'interesse particolare, limitato nello spazio, qui azionato.' e che 'L'azzeramento immediato delle prescrizioni dettate per la provincia di Messina senza consentire all'Autorità paesaggistica una riedizione del potere 'a bocce ferme' darebbe luogo ad un pregiudizio urbanistico-ambientale grave e certo per quel territorio, che ovviamente, la sentenza, nei limiti degli strumenti processuali a disposizione, deve evitare, in presenza di una impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi. Verrebbe, ancora, irrimediabilmente pregiudicata la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio';

per questi motivi, il Tribunale ha stabilito di modulare sul piano temporale gli effetti della decisione giurisdizionale, disponendo che l'integrale caducazione dei provvedimenti impugnati fosse differita, in avanti, fino alla riadozione delle eventuali misure di salvaguardia (art. 143, c. 9, d.lgs. n. 42 del 2004) da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, periodo nel quale essa spiega unicamente effetti conformativi, specificando inoltre che in attesa della rinnovata emanazione del nuovo strumento pianificatorio nel rispetto della disciplina di settore, e comunque fino al termine sopra indicato, rimanessero ferme le prescrizioni del piano impugnato, così come che la sentenza in parola non avrebbe prodotto ulteriori conseguenze, sulla legittimità e sull'efficacia di qualsiasi atto o

provvedimento che sia stato emesso in applicazione o a seguito del medesimo piano, ovvero che sia emesso fino a quando siano approvate le nuove misure ovvero nel termine di cui sopra;

ATTESO che:

il Piano paesaggistico è disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137' e successive modifiche e integrazioni, come forte strumento di controllo definito descrittivo, prescrittivo e propositivo nei riguardi della tutela del paesaggio, volti a riconoscere gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, definendo apposite prescrizioni e previsioni indirizzate verso la conservazione e ripristino dei valori paesaggistici, la riqualificazione delle aree compromesse o degradate, la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, compatibilmente con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati;

in riferimento all'ordine gerarchico degli strumenti urbanistici, il piano paesaggistico prevale su piani e programmi nazionali e regionali e sugli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale (Corte cost. n. 180/2008);

CONSIDERATO che:

il summenzionato Piano è dunque riconosciuto come strumento fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, di protezione del territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche e ambientali;

la scadenza del termine dei 180 giorni fissato dalle menzionate sentenze corrisponde al 27 ottobre 2019;

una volta superato il suddetto termine temporale, il Piano paesaggistico dell'Ambito 9, e l'intero sistema di tutele previsto dallo stesso, verrebbe annullato, creando un potenziale gravissimo danno al patrimonio paesaggistico della Regione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad emanare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine stabilito dalle citate sentenze, il decreto di adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 in forma corretta, in ottemperanza alle medesime sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione I)».

ZAFARANA - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO –
FOTI - MANGIACAVALLLO - PALMERI - SIRAGUSA -
TRIZZINO - ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI -
DI CARO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A
- PASQUA

La mozione sarà demandata, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Allegato B

Risposta scritta ad interrogazione

PEC

Da: Per conto di: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: venerdì 14 giugno 2019 11:43
A: serviziolavoriaula.ars@pec.it; On. Campo Stefania; presidente@certmail.regione.sicilia.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 739, ON.LE STEFANIA CAMPO - "NOTIZIE SUL BANDO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 62 DELLA L.R. N. 32 DEL 2000 IN FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" [iride]9197[/iride] [prot]2019/2...
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,20 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/06/2019 alle ore 11:42:53 (+0200) il messaggio "INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 739, ON.LE STEFANIA CAMPO - "NOTIZIE SUL BANDO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 62 DELLA L.R. N. 32 DEL 2000 IN FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" [iride]9197[/iride] [prot]2019/2944[/prot]" è stato inviato da "assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it" indirizzato a:
scampo@ars.sicilia.it presidente@certmail.regione.sicilia.it segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it serviziolavoriaula.ars@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec290.20190614114253.15014.957.1.63@pec.actalis.it

Brocato Rosa

Da: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: venerdì 14 giugno 2019 11:43
A: serviziolavoriaula.ars@pec.it; scampo@ars.sicilia.it; presidente@certmail.regione.sicilia.it; segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 739, ON.LE STEFANIA CAMPO - "NOTIZIE SUL BANDO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 62 DELLA L.R. N. 32 DEL 2000 IN FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI"
[iride]9197[/iride] [prot]2019/2944[/prot]
Allegati: 2019_06_14_2944.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 2944 del 14/06/2019 Oggetto: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 739, ON.LE STEFANIA CAMPO - "NOTIZIE SUL BANDO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 62 DELLA L.R. N. 32 DEL 2000 IN FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI" Origine: PARTENZA Destinatari,CAMPO STEFANIA ON.LE,PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA,SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE,ARS - SERVIZIO LAVORI D'AULA

5 26159

REGIONE SICILIANA
80012000826

Codice fiscale
Partita IVA 02711070827



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL'OPERA DELL'ASSESSORE

Prot. n. 2044

Palermo, 14 GIU. 2019

OGGETTO: Interrogazione Parlamentare n.739, On.le Stefania Campo- " *Notizie sul bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 62 della L.r. n.32 del 2000 in favore dei centri commerciali naturali*":

Trasmessa a mezzo p.e.c.

All' On.le Stefania Campo
C/o Assemblea Regionale Siciliana

ARS 	Assemblea Regionale Siciliana Segretariato generale
14 GIU. 2019	
Vice Segreteria Generale Area Istituzionale	

All' Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

All' Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
Della Regione Siciliana

e, p.c. alla Segreteria Generale – Area 2^
Rapporti con l'Assemblea Regionale
Siciliana

In riferimento all'oggetto, la cui trattazione è stata delegata con raccomandata a libretto prot. 18759 del 06 maggio 2019, dal Presidente della Regione Siciliana all'Assessore Regionale per le Attività Produttive, vista la nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive prot. n. 31773 del 09 maggio 2019, si comunica quanto segue:

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel. 0917079401 - 543
posta elettronica istituzionale: gabinettoapp@regione.sicilia.it
posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it
posta elettronica certificata ad uso esterno
: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
PROTOCOLLO
0004518
Data 17 GIU 2019... Class. AULAPG
L'addetto *a*

Con D.D.G. n.5900 del 19 dicembre 2011 è stato approvato il bando rivolto alle imprese per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art.9 della Legge regionale n. 9/2009 a valere sui fondi comunitari P.O.FESR 2007/2013, prevedendo un contributo massimo di €. 25.000,00 corrispondente al 50% della spesa ammissibile.

Contestualmente con fondi a valere sulla Linea 5.1.3.1 del P.O. FESR era stato emesso un bando analogo, per tipologia di intervento e beneficiari finali al bando di approvato con DDG. n. 5900/2011, determinando ciò presumibilmente la saturazione della capacità di assorbimento di risorse finanziarie da parte delle aziende potenzialmente interessate ai centri commerciali naturali .

Infatti, a fronte di un Bando la cui copertura iniziale era pari a € 19.295.927,98, sono state presentate istanze pari a 14 milioni di euro circa, di cui alcune, per un importo pari a circa 2 milioni di euro, escluse immediatamente dalla graduatoria generale a seguito di rilievi della Corte dei conti.

Altresì, occorre evidenziare, che ulteriori interventi pari a 6 milioni circa non sono stati mai avviati, riducendo il campo degli interventi potenzialmente finanziabili alla quota residua di circa 6 milioni di euro.

Sembrerebbe pertanto evidente che le stime sulle quali era dimensionato il Bando si sono rivelate sovradimensionate generandosi un mancato assorbimento da parte dei potenziali beneficiari.

Anche in fase di liquidazione delle somme per gli interventi finanziati si sono rilevate numerose criticità connesse agli obblighi di rendicontazione e alla vigilanza degli organi di controllo e pertanto a fronte dei 6.000.000 di euro finanziati si sono liquidati soltanto 4 milioni e 400 mila euro circa.

La principale criticità, emersa al momento di predisposizione del pagamento, ha riguardato la mancanza di regolarità del DURC ed ha interessato circa 50 aziende conseguentemente l'Amministrazione ha orientato la propria azione, a tutela delle stesse aziende, riversando l'eventuale pagamento ad una fase successiva e avvalendosi di risorse dei fondi PAC in attesa della certificazione di regolarità contributiva.

Con riguardo alla potenziale deroga della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, occorre precisare quanto segue:

Il Bando nella sua configurazione originale di cui al DDG 5900/2011 prevedeva la tracciabilità dei pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

Solo nel 2015, ovvero a quattro anni dal bando e ad interventi già realizzati è emerso che difformemente da quanto previsto dal bando taluni pagamenti erano stati disposti con *assegno bancario non circolare*.

Al fine di non danneggiare le imprese che avevano effettuato i pagamenti con assegni bancari, l'Amministrazione è intervenuta prontamente sul bando, concordato con gli stessi consulenti, consentendo il pagamento effettuato anche con gli assegni bancari non trasferibili a condizione tali da garantirne la tracciabilità.

Infatti con D.D.G. 567/2015 del 19 marzo 2015 di modifica del D.D.G. 5900/2011 ai fini della tracciabilità, si è previsto che gli assegni bancari non


trasferibili dovevano essere, pena l'inammissibilità, autenticati con timbro e firma leggibile dall'Istituto di Credito che aveva incassato l'assegno bancario di conto corrente.

L'assenza dei superiori requisiti determinava l'inammissibilità del titolo di spesa rendicontato. (Vedi circolare 4 prot. n. 33539 del 18/06/2015).

Riguardo al tema della destinazione dei fondi europei non impegnati, al fine di erogare i benefici alle rimanenti aziende le cui spese si sono concluse e finanziate alla data del 31/03/2017, è stato richiesto l'utilizzo dei fondi PAC 2014-2020.

Infine, con riferimento la possibile attivazione di un nuovo bando, per il sostegno e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, si comunica che non è stato previsto alcun intervento nella programmazione comunitaria.

Tanto si rappresenta in merito all'interrogazione in oggetto.

 L'ASSESSORE
On. Avv. Girolamo Turano

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel. 0917079401 - 543

posta elettronica istituzionale: gabinettoapp@regione.sicilia.it

posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it

posta elettronica certificata ad uso esterno

: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it